

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Sergio Rossetti

Giovanni Lunardon

Mauro Righello

Giovanni Barbagallo

Luca Garibaldi

Proposta di legge recante: "Norme regionali per prevenire e contrastare comportamenti

discriminatori e attuare il principio della parità di trattamento”

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il 27 dicembre 2019 - Prot. 10/2019/204/pc

RELAZIONE

Ogni giorno in tutti i paesi dell'Unione Europea a qualcuno viene impedito di avere parte attiva nel mondo del lavoro e nella società in generale a causa di pregiudizi e discriminazioni. Per questo è stata introdotta una legislazione europea in grado di dare uguali diritti a tutti e di contribuire ad abbattere gli ostacoli che queste persone devono affrontare.

La legislazione europea rende illegale la discriminazione sul luogo di lavoro o nella formazione fondata sulla religione, disabilità, età e orientamento sessuale. Proibisce, inoltre, la discriminazione fondata sulla razza o origine etnica sul luogo di lavoro e nella formazione e in altre aree del quotidiano come l'educazione, il diritto alla casa e all'assistenza sanitaria.

Con la Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 72/157, adottata il 19 dicembre 2017, i paesi sono chiamati ad adottare misure esaurienti per combattere il razzismo, le discriminazioni razziali, la xenofobia e l'intolleranza. Sono chiamati a intraprendere azioni per promuovere la tolleranza, l'inclusione, l'unità e il rispetto della diversità. La Regione Liguria aveva istituito con delibera di Giunta n. 1689 del 2009 il Centro Regionale Territoriale di Prevenzione e Contrasto delle Discriminazioni, in attuazione del Protocollo d'Intesa in materia di iniziative contro le discriminazioni razziali, sottoscritto il 17 dicembre 2009 tra Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e Regione Liguria.

In attuazione di tale Protocollo, la Regione Liguria aveva avviato una serie di attività, valorizzando e implementando le attività del progetto della rete *Noi non discriminiamo!* promossa da ARCI LIGURIA, ACLI ed ANOLF, che costituiva la sperimentazione dal punto di vista operativo della rete territoriale antidiscriminazione.

Il funzionamento del Centro era supportato da una rete territoriale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, composta da enti e associazioni del Terzo settore, articolata in nodi, antenne e punti informativi individuati dalla Regione Liguria a seguito di un Avviso manifestazione di interesse, a cui hanno partecipato diversi soggetti dell'associazionismo ligure. Il nucleo centrale di coordinamento regionale era situato presso la Regione Liguria, Assessorato Politiche attive del Lavoro e dell'Occupazione, Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione, Trasporti – Settore Politiche del lavoro e delle Migrazioni.

Il Centro regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni aveva l'obiettivo di promuovere azioni di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazioni e di monitoraggio dei fenomeni di discriminazione basati sul genere, l'orientamento sessuale, la nazionalità, condizioni di disabilità, età, religione e convinzioni personali.

Il presente disegno di legge riprende le esperienze significative e delinea un nuovo sistema che, nell'ambito delle competenze della regione Liguria adotta azioni positive per garantire il divieto di discriminazione e assicurare l'uguaglianza sostanziale fra i propri cittadini.

Relazione articolata

L'articolo 1 definisce l'obiettivo della legge, adottare azioni positive per garantire il divieto di discriminazione assicurando l'uguaglianza fra i propri cittadini come sancito dalla Carta dei fondamentali dell'Unione Europea e dalla nostra Costituzione in raccordo con le Istituzioni ad ogni livello.

L'articolo 2 definisce le varie tipologie di discriminazione.

L'articolo 3 prevede l'ambito di intervento garantendo l'accesso ai servizi e attuando azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate a forme di discriminazione diretta e indiretta.

L'articolo 4 disciplina, sempre nell'ambito delle proprie competenze, azioni per prevenire, contrastare e sanzionare, qualora fosse necessario, le situazioni di discriminazione come descritte dall'articolo 2. I soggetti pubblici o privati che stipulano qualsiasi accordo anche non oneroso con Regione saranno sottoposti a verifiche da parte degli Uffici Regionali competenti per il perseguimento delle finalità della legge.

L'articolo 5 e 6 sanciscono parità di accesso ad ogni persona ai servizi pubblici e privati in ogni ambito di competenza regionale come il diritto all'abitazione, le prestazioni sanitarie, il trasporto.

L'articolo 7 decreta che Regione Liguria operi affinché l'istruzione, la formazione professionale e le politiche del lavoro vengano garantiti durante tutto l'arco della vita, stipulando accordi con l'Ufficio Regionale della Liguria.

L'articolo 8 garantisce la formazione del personale regionale attraverso iniziative di informazione introducendo anche nel codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni.

L'articolo 9 prevede che Regione d'intesa con gli Enti Locali e in collaborazione con soggetti pubblici e privati promuove strumenti informativi al fine di fornire le informazioni utili per la tutela dei propri diritti. Il Comitato Regionale delle Comunicazioni (CORECOM) effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva regionale al fine di evidenziare eventuali caratteri discriminatori, facendosi parte attiva a segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione.

L'articolo 10 garantisce il diritto alla mobilità di ogni persona in egual misura nel raggiungimento delle aree del territorio regionale, Regione garantisce rimuovendo gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.

L'articolo 11 specifica le azioni positive che Regione attuerà al fine di ridurre le discriminazioni in ogni contesto.

L'articolo 12 promuove l'istituzione di una Rete Regionale in collaborazione con gli organismi di parità regionali e la Consigliera o Consigliere di parità, della città metropolitana e degli Enti territoriali ed è costituita dal Centro Regionale contro le discriminazioni, dai Nodi territoriali e dalle Antenne.

L'articolo 13 cita il Piano triennale contro le discriminazioni che la Giunta approva

indicando gli obiettivi da realizzare nel triennio oltre le risorse da destinare. Vengono elencati i soggetti a cui sarà sottoposto lo Schema del Piano.

L'articolo 14 istituisce Il Centro Regionale contro le discriminazioni e ne sancisce i compiti.

L'articolo 15 e **l'articolo 16** sancisce i compiti e i rapporti con la Rete Regionale rafforzandone l'azione di competenza e definendone i ruoli all'interno della Rete.

L'articolo 17 dichiara la collaborazione tra Regione, anche tramite il Centro regionale, e le istituzioni di parità contro le discriminazioni di livello regionale, nazionale ed europeo.

L'articolo 18 estende le competenze dell'Ufficio del Difensore Civico che autonomamente rileverà le segnalazioni ricevute e riporterà annualmente i risultati in una apposita sezione della Relazione Annuale.

Nell'articolo 19 asserisce nella clausola valutativa che La Giunta periodicamente renderà conto al Consiglio Regionale le modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti, decorsi i tre anni dall'entrata in vigore della legge e presenterà alla Commissione competente una dettagliata relazione.

L'articolo 20 specifica le norme transitorie e finali. In sede di prima applicazione La Giunta regionale approva il Piano Triennale con le modalità previste nel regolamento attuativo. In attuazione dei principi definiti dalla legge entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione alle disposizioni, agli atti di indirizzo, programmazione e contrasto.

Proposta di legge

“Norme regionali per prevenire e contrastare comportamenti discriminatori e attuare il principio della parità di trattamento”

Articolo 1 (Principi e finalità)

1. 1. La Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi sanciti dallo Statuto regionale, adotta azioni positive per garantire il divieto di discriminazione e assicurare l'uguaglianza sostanziale fra i propri cittadini.
2. 2. La Regione Liguria attua le finalità di cui alla presente legge in raccordo con le istituzioni impegnate per l'affermazione dei principi di parità e antidiscriminazione locali, regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo forme di collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.
3. 3. La Regione attuando la presente legge, valuta anche gli effetti e l'impatto della compresenza e interazione di motivi diversi di discriminazione, con particolare riferimento alla trasversalità della discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a. a) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale;
- b. b) discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente e salve le azioni previste agli articoli 3 e 11, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su una o più delle condizioni descritte alla lettera a) e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
- c. c) discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una situazione analoga;
- d. d) discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che

possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera a);

- e. e) molestia: ogni comportamento indesiderato, posto in essere per uno o più dei motivi di cui alla lettera a), avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
- f. f) ordine di discriminazione: l'ordine di discriminare una persona in ragione di una o più delle condizioni descritte alla lettera a).

Articolo 3

(Ambito di intervento)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni ed azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.

2. La Regione agisce prioritariamente, ai sensi del comma 1, nei seguenti ambiti d'intervento:

- a. a) salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;
- b. b) diritto alla casa;
- c. c) formazione professionale e istruzione;
- d. d) politiche del lavoro, promozione dell'imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese;
- e. e) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali;
- f. f) formazione e organizzazione del personale regionale;
- g. g) comunicazione;
- h. h) trasporti e mobilità.

Art. 4.

(Prevenzione e contrasto delle discriminazioni)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per prevenire e contrastare le situazioni di discriminazione di cui all'articolo 2, al fine di eliminarne l'origine e le cause potenziali ed effettive, secondo le modalità descritte all'articolo 1, comma 2.

2. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa la Regione si conforma ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori e persegue obiettivi annuali e pluriennali di promozione della parità di trattamento secondo criteri e metodi di misurazione e incentivazione del loro raggiungimento.

3. La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di cui all'articolo 3, con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e garantisce l'applicazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui

alla presente legge, negli atti che assume.

4. I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 2 nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Gli uffici regionali competenti verificano il rispetto di tale principio, anche su segnalazione delle associazioni che tutelano i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

5. Per verificare il rispetto dei principi e il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione svolge consultazioni periodiche con le associazioni e gli enti che operano nel campo della lotta alle discriminazioni.

6. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione e tutti gli enti del settore regionale allargato producono e pubblicano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul proprio sito ed ogni anno, una relazione dettagliata su quanto realizzato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 5.

(Accesso ai servizi pubblici e privati)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate né somministrate, mettendo in atto i comportamenti discriminatori diretti o indiretti di cui all'articolo 2.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione e secondo le disposizioni in materia di edilizia sociale, opera per prevenire e contrastare le discriminazioni nell'accesso alla casa basate sulle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 6.

(Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, la Regione:

a) integra il divieto di discriminazione e il principio della parità di trattamento sulla base delle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi;

b) promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle aziende sanitarie locali e dei medici di base sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge.

Art. 7.

(Istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro)

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale, la Regione:

a) opera perché ad ogni persona siano garantiti l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione e l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita;

b) stipula accordi con l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico, i genitori e gli studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale; d) aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.

2. La Regione promuove, anche in accordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione di percorsi di formazione e di riqualificazione professionale alle persone che risultano discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale. In ambito formativo, la Regione promuove, inoltre, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione della cultura dei diritti della persona e la valorizzazione delle differenze. La Regione promuove, altresì, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per studenti, genitori, docenti e personale Ausiliario Tecnico Amministrativo (ATA) sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica.

3. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, la Regione: a) opera perché ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano garantiti il diritto al lavoro e l'accesso ai percorsi di inserimento lavorativo e alla fruizione dei relativi servizi; b) promuove, in collaborazione con le parti sociali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e al management aziendale;

c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo delle politiche del lavoro e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale che opera presso i servizi per il lavoro attivi nel territorio regionale.

Art. 8.

(Formazione del personale regionale)

1. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l'adozione, da parte del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in

raccordo con gli organismi di parità regionali:

- a) adotta iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e al personale degli enti del settore regionale allargato della Regione Liguria, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge;
- b) inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;
- c) prevede all'interno del codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni riguardanti la garanzia dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Art. 9.

(Diffusione delle informazioni e comunicazione)

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali e in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, promuove, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, apposite campagne di comunicazione per promuovere il principio della parità di trattamento e il superamento di ogni forma di discriminazione e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili per la tutela dei propri diritti.
2. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell'ambito delle funzioni proprie di monitoraggio di cui all'articolo 12 della l. r. 1 agosto 2008 n.26 effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale affinché la stessa tenga conto dei principi e delle finalità della presente legge. A tal fine il Comitato regionale per le Comunicazioni effettuare periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva regionale e locale, per evidenziare eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio e alla Giunta regionale; il Comitato formula altresì proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori.
3. Il CORECOM, oltre a quanto previsto dal comma 2, nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

Art. 10

(Trasporti e mobilità)

1. 1. Nell'ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, la Regione garantisce il diritto alla mobilità di ogni persona e opera per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.
2. 2. La Regione garantisce l'accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.

Art. 11.
(Azioni positive)

- a. 1. La Regione, nell'ambito dei settori di intervento di cui all'articolo 3 e tenendo conto delle azioni già adottate in particolare per il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere di cui alla legge regionale 10 novembre 2009, n.52 e per le politiche di pari opportunità di cui alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 26, individua, promuove e realizza, insieme agli enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate nei confronti delle persone esposte al rischio di discriminazione.
- b. 2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto alla casa, promuove soluzioni per favorire il diritto all'abitazione delle persone che sono esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a) e opera per prevenire e contrastare la segregazione abitativa e l'emarginazione sociale.
- c. 3. La Regione, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nei settori della formazione professionale e delle politiche del lavoro, promuove e sostiene specifici percorsi di formazione, riqualificazione, accrescimento della cultura professionale e inserimento lavorativo delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).
- d. 4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese, promuove il perseguimento degli obiettivi e l'adozione delle pratiche relative ai diritti e alla non discriminazione indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende che operano nel territorio regionale, anche istituendo meccanismi di incentivazione e premialità per quelle socialmente responsabili.
- e. 5. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali, opera per favorire un'offerta di eventi culturali e di intrattenimento pluralistica e attenta alle condizioni personali e sociali descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 12
(Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria)

- a. 1. La Regione promuove l'istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale, da realizzare con la collaborazione dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle

discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), gli enti locali, l'associazionismo e le parti sociali secondo modalità definite in un apposito protocollo.

- b. 2. La Rete regionale contro le discriminazioni stabilisce forme di collaborazione e consultazione permanente con gli organismi di parità regionali e la Consigliera o il Consigliere di parità regionale, della città metropolitana e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sulla base della loro specifica competenza antidiscriminatoria e per la parità di trattamento nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
- c. 3. La rete è costituita dal Centro regionale contro le discriminazioni, dai Nodi territoriali e dalle Antenne.

Articolo 13

(Piano triennale contro le discriminazioni)

- a. 1. La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 indicando gli obiettivi da realizzare nel triennio nonché le risorse dedicate.
- b. 2. Alla redazione, realizzazione e verifica del Piano di cui al comma 1, collaborano, coordinati dal Centro regionale contro le discriminazioni gli organismi di parità regionali, nonché il gruppo dei referenti dei Nodi di cui all'articolo 1
- c. 3. Lo schema di Piano è altresì sottoposto all'attenzione:
 - a) delle organizzazioni di settore con sede in Liguria, identificate, a partire da quelle iscritte agli elenchi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;
 - b) delle organizzazioni di settore che rispondono ad uno specifico avviso pubblico, adottato dalla struttura regionale competente, per la ricerca di soggetti interessati all'applicazione della presente legge e dal suo Piano triennale;
 - c) delle organizzazioni e delle singole persone che vogliono partecipare ad una consultazione pubblica on line su tale documento e/o su altri che il Centro regionale e la struttura regionale competente ritengono di dover porre in consultazione pubblica.

Art. 14.

(Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria)

1. È istituito il Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria, con compiti di coordinamento della Rete regionale di cui all'articolo 12, comma 1, di supervisione dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 13 e di monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale.

2. Il Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria è istituito presso la struttura regionale competente in materia di coesione sociale e svolge i seguenti compiti:

- a) coordinamento, programmazione e gestione delle attività di comunicazione, informazione, formazione ed aggiornamento della Rete regionale di cui all'articolo 12 e delle attività dei Nodi di cui all'articolo 15 e dei Punti di cui all'articolo 16;
- b) supervisione dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 13
- c) monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale;
- d) gestione dei rapporti con UNAR, enti, istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro attive sulla materia a livello regionale, nazionale ed internazionale.

3. Al Centro sono assegnate tutte le funzioni utili per la promozione della presente legge ed i principi in essa sanciti, da attuare sulla base di specifiche collaborazioni con le strutture regionali competenti per materia.

4. La Giunta regionale, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:

- a) i criteri per l'istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria e le eventuali collaborazioni;
- b) le modalità per l'approvazione del Piano di cui all'articolo 13;
- c) la composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e le collaborazioni del Centro di cui al comma 1, nonché le modalità di raccordo tra il Centro e la Consigliera di parità regionale, il Difensore civico della Regione, nonché, previo accordo, con l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) e con l'UNAR e tutti gli altri organismi nazionali e internazionali ritenuti utili per lo svolgimento delle iniziative affidate o realizzate dal Centro stesso;
- d) la collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di accordi, nell'attuazione dei principi e nella realizzazione delle attività previste dalla presente legge e nell'istituzione e) coordinamento della Rete regionale di cui all'articolo 12.

4. Le modalità di raccordo tra il Centro e gli organismi esterni alla Regione sono regolati attraverso specifici atti di intesa e collaborazione, sottoscritti di norma, per quanto riguarda la Regione, dalla struttura regionale competente, che definiscono:

- a) l'oggetto dell'accordo;
- b) i compiti affidati a ciascuno dei contraenti;
- c) le modalità di rinnovo e di finanziamento delle iniziative generate dagli accordi stessi.

Articolo 15 (Nodi territoriali)

1. I Nodi, parte della rete regionale contro le discriminazioni hanno competenza territoriale, di norma corrispondente con i territori provinciali e metropolitano.

2. I Nodi sono parte integrante della Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria, sono coordinati dal Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria e svolgono le seguenti

attività:

- a) accoglienza, orientamento, presa in carico delle persone segnalanti e gestione dei casi di discriminazione;
 - b) costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni;
 - c) monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni a livello territoriale.
 - d) informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel territorio di competenza, con la supervisione del Centro.
3. Per l'istituzione dei Nodi la struttura regionale competente individua gli enti pubblici adeguati a svolgere le funzioni di cui al comma 2, con i quali stipula apposite intese che definiscono le caratteristiche strutturali del Nodo e del personale addetto e le modalità di collaborazione. Tali intese non sono onerose.
4. Per il funzionamento dei Nodi, la Regione può avvalersi anche del personale e delle strutture regionali dislocati sul territorio.

Articolo 16 (Antenne)

1. Le Antenne, parte della Rete regionale contro le discriminazioni, sono attivate dai Nodi nell'ambito dei propri territori, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo, di concerto con il Centro.
2. Le Antenne possono essere costituite da enti, istituzioni, organizzazioni senza scopo di lucro e dipendono dal Nodo attivo sullo stesso territorio, fatte salve le competenze di coordinamento della rete attribuite al Centro.
3. I requisiti necessari per l'individuazione delle Antenne sono definiti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, di concerto con i Nodi.
4. Le Antenne possono svolgere le seguenti attività:
 - a) diffusione di informazioni sul funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni e sui contenuti della presente legge con riferimento al territorio di propria competenza o per uno specifico target di popolazione;
 - b) accoglienza, ascolto e riconoscimento di situazioni discriminatorie nell'ambito della propria attività ordinaria di contatto con persone a rischio di discriminazione; orientamento delle stesse al Nodo territoriale di riferimento ed eventuale collaborazione col Nodo per l'individuazione di soluzioni;
 - c) presa in carico con la supervisione e il coordinamento del nodo di appartenenza
5. Ogni Antenna redige una relazione annuale sull'attività svolta e partecipa alla progettazione delle attività della Rete regionale contro le discriminazioni e dei Nodi territoriali.

Articolo 17 (Collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie)

- a. 1. Per l'applicazione della presente legge la Regione, anche tramite il Centro regionale contro le discriminazioni, può coinvolgere gli organismi e le istituzioni di parità contro le discriminazioni, di livello regionale, nazionale ed europeo.

- b. 2. Di norma il rapporto è regolato attraverso uno specifico accordo sottoscritto per la Regione dal responsabile della struttura regionale competente o suo delegato.

Articolo 18

(Estensione delle competenze dell'ufficio del Difensore Civico della Regione)

1. Il Difensore civico della Regione, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 72 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore civico), interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone, delle organizzazioni iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), ovvero del Centro e della Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria.

2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico: a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge; b) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie; c) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria i comportamenti e le normative discriminatorie che individua; d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni, anche orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio. 3. La relazione annuale di cui all'articolo 8 della l.r. 17/1986 contiene una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo. 4. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, opera in raccordo con il Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria e con analoghe istituzioni di garanzia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

Articolo 19

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale. 2. A tal fine la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima dell'adozione del Piano triennale di cui all'articolo 12 presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) una descrizione del processo di creazione, implementazione e funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria, nonché delle iniziative, delle attività realizzate e dei costi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 12; b) un quadro sintetico dei casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria, scorporati per provincia e causa di discriminazione; c) le attività settoriali e le azioni positive realizzate per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, le iniziative formative e di comunicazione realizzate in materia di prevenzione contrasto delle discriminazioni; e) il contributo dato dal CORECOM e dal Difensore civico della Regione al

raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1; g) una descrizione dello stato di attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3 e della presente legge, nonché delle eventuali criticità. 3. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche in termini di contributo alla prevenzione, al contrasto, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni: a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità dell'articolo 1; b) l'evoluzione del fenomeno della discriminazione e della parità di trattamento sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla legge; c) una sintesi delle opinioni delle associazioni e degli enti che operano nel campo della lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento anche derivanti dalle consultazioni periodiche e permanenti svolte ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 12, comma 1. 4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi Piani triennali regionali di cui all'articolo 12, comma 3. 5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 19.

Articolo 20
(Norme transitorie e finali)

- a. 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano triennale di cui all'articolo 13 con le modalità previste nel regolamento attuativo di cui all'articolo 14, comma 2, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con i medesimi principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

CONSIGLIO REGIONALE Atti consiliari

Regione Liguria

X LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI

**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Sergio Rossetti

Giovanni Lunardon

Mauro Righello

Giovanni Barbagallo

Luca Garibaldi

Proposta di legge recante: "Norme regionali per prevenire e contrastare comportamenti discriminatori e attuare il principio della parità di trattamento"

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il 27 dicembre 2019 - Prot. 10/2019/204/pc

RELAZIONE

Ogni giorno in tutti i paesi dell'Unione Europea a qualcuno viene impedito di avere parte attiva nel mondo del lavoro e nella società in generale a causa di pregiudizi e discriminazioni. Per questo è stata introdotta una legislazione europea in grado di dare uguali diritti a tutti e di contribuire ad abbattere gli ostacoli che queste persone devono affrontare.

La legislazione europea rende illegale la discriminazione sul luogo di lavoro o nella formazione fondata sulla religione, disabilità, età e orientamento sessuale. Proibisce, inoltre, la discriminazione fondata sulla razza o origine etnica sul luogo di lavoro e nella formazione e in altre aree del quotidiano come l'educazione, il diritto alla casa e all'assistenza sanitaria.

Con la Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 72/157, adottata il 19 dicembre 2017, i paesi sono chiamati ad adottare misure esaurienti per combattere il razzismo, le discriminazioni razziali, la xenofobia e l'intolleranza. Sono chiamati a intraprendere azioni per promuovere la tolleranza, l'inclusione, l'unità e il rispetto della diversità. La Regione Liguria aveva istituito con delibera di Giunta n. 1689 del 2009 il Centro Regionale Territoriale di Prevenzione e Contrasto delle Discriminazioni, in attuazione del Protocollo d'Intesa in materia di iniziative contro le discriminazioni razziali, sottoscritto il 17 dicembre 2009 tra Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e Regione Liguria.

In attuazione di tale Protocollo, la Regione Liguria aveva avviato una serie di attività, valorizzando e implementando le attività del progetto della rete *Noi non discriminiamo!* promossa da ARCI LIGURIA, ACLI ed ANOLF, che costituiva la sperimentazione dal punto di vista operativo della rete territoriale antidiscriminazione.

Il funzionamento del Centro era supportato da una rete territoriale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, composta da enti e associazioni del Terzo settore, articolata in nodi, antenne e punti informativi individuati dalla Regione Liguria a seguito di un Avviso manifestazione di interesse, a cui hanno partecipato diversi soggetti dell'associazionismo ligure. Il nucleo centrale di coordinamento regionale era situato presso la Regione Liguria, Assessorato Politiche attive del Lavoro e dell'Occupazione, Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione, Trasporti – Settore Politiche del lavoro e delle Migrazioni.

Il Centro regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni aveva l'obiettivo di promuovere azioni di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazioni e di monitoraggio dei fenomeni di discriminazione basati sul genere, l'orientamento sessuale, la nazionalità, condizioni di disabilità, età, religione e convinzioni personali.

Il presente disegno di legge riprende le esperienze significative e delinea un nuovo sistema che, nell'ambito delle competenze della regione Liguria adotta azioni positive per garantire il divieto di discriminazione e assicurare l'uguaglianza sostanziale fra i propri cittadini.

Relazione articolata

L'articolo 1 definisce l'obiettivo della legge, adottare azioni positive per garantire il divieto di discriminazione assicurando l'uguaglianza fra i propri cittadini come sancito dalla Carta dei fondamentali dell'Unione Europea e dalla nostra Costituzione in raccordo con le Istituzioni ad ogni livello.

L'articolo 2 definisce le varie tipologie di discriminazione.

L'articolo 3 prevede l'ambito di intervento garantendo l'accesso ai servizi e attuando azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate a forme di discriminazione diretta e indiretta.

L'articolo 4 disciplina, sempre nell'ambito delle proprie competenze, azioni per prevenire, contrastare e sanzionare, qualora fosse necessario, le situazioni di discriminazione come descritte dall'articolo 2. I soggetti pubblici o privati che stipulano qualsiasi accordo anche

non oneroso con Regione saranno sottoposti a verifiche da parte degli Uffici Regionali competenti per il perseguimento delle finalità della legge.

L'articolo 5 e 6 sanciscono parità di accesso ad ogni persona ai servizi pubblici e privati in ogni ambito di competenza regionale come il diritto all'abitazione, le prestazioni sanitarie, il trasporto.

L'articolo 7 decreta che Regione Liguria operi affinché l'istruzione, la formazione professionale e le politiche del lavoro vengano garantiti durante tutto l'arco della vita, stipulando accordi con l'Ufficio Regionale della Liguria.

L'articolo 8 garantisce la formazione del personale regionale attraverso iniziative di informazione introducendo anche nel codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni.

L'articolo 9 prevede che Regione d'intesa con gli Enti Locali e in collaborazione con soggetti pubblici e privati promuove strumenti informativi al fine di fornire le informazioni utili per la tutela dei propri diritti. Il Comitato Regionale delle Comunicazioni (CORECOM) effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva regionale al fine di evidenziare eventuali caratteri discriminatori, facendosi parte attiva a segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione.

L'articolo 10 garantisce il diritto alla mobilità di ogni persona in egual misura nel raggiungimento delle aree del territorio regionale, Regione garantisce rimuovendo gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.

L'articolo 11 specifica le azioni positive che Regione attuerà al fine di ridurre le discriminazioni in ogni contesto.

L'articolo 12 promuove l'istituzione di una Rete Regionale in collaborazione con gli organismi di parità regionali e la Consigliera o Consigliere di parità, della città metropolitana e degli Enti territoriali ed è costituita dal Centro Regionale contro le discriminazioni, dai Nodi territoriali e dalle Antenne.

L'articolo 13 cita il Piano triennale contro le discriminazioni che la Giunta approva indicando gli obiettivi da realizzare nel triennio oltre le risorse da destinare. Vengono elencati i soggetti a cui sarà sottoposto lo Schema del Piano.

L'articolo 14 istituisce Il Centro Regionale contro le discriminazioni e ne sancisce i compiti.

L'articolo 15 e l'articolo 16 sancisce i compiti e i rapporti con la Rete Regionale rafforzandone l'azione di competenza e definendone i ruoli all'interno della Rete.

L'articolo 17 dichiara la collaborazione tra Regione, anche tramite il Centro regionale, e le istituzioni di parità contro le discriminazioni di livello regionale, nazionale ed europeo.

L'articolo 18 estende le competenze dell'Ufficio del Difensore Civico che autonomamente rileverà le segnalazioni ricevute e riporterà annualmente i risultati in una apposita sezione della Relazione Annuale.

Nell'articolo 19 asserisce nella clausola valutativa che La Giunta periodicamente renderà conto al Consiglio Regionale le modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti,

decorsi i tre anni dall'entrata in vigore della legge e presenterà alla Commissione competente una dettagliata relazione.

L'articolo 20 specifica le norme transitorie e finali. In sede di prima applicazione La Giunta regionale approva il Piano Triennale con le modalità previste nel regolamento attuativo. In attuazione dei principi definiti dalla legge entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione alle disposizioni, agli atti di indirizzo, programmazione e contrasto.

Proposta di legge

“Norme regionali per prevenire e contrastare comportamenti discriminatori e attuare il principio della parità di trattamento”

Articolo 1 (Principi e finalità)

4. 1. La Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi sanciti dallo Statuto regionale, adotta azioni positive per garantire il divieto di discriminazione e assicurare l'uguaglianza sostanziale fra i propri cittadini.
5. 2. La Regione Liguria attua le finalità di cui alla presente legge in raccordo con le istituzioni impegnate per l'affermazione dei principi di parità e antidiscriminazione locali, regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo forme di collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.
6. 3. La Regione attuando la presente legge, valuta anche gli effetti e l'impatto della compresenza e interazione di motivi diversi di discriminazione, con particolare riferimento alla trasversalità della discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- g. a) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale;
- h. b) discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente e salve le azioni previste agli articoli 3 e 11, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su una o più delle condizioni descritte alla lettera a) e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
- i. c) discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una situazione analoga;
- j. d) discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che

possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera a);

- k. e) molestia: ogni comportamento indesiderato, posto in essere per uno o più dei motivi di cui alla lettera a), avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
- l. f) ordine di discriminazione: l'ordine di discriminare una persona in ragione di una o più delle condizioni descritte alla lettera a).

Articolo 3

(Ambito di intervento)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni ed azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.

2. La Regione agisce prioritariamente, ai sensi del comma 1, nei seguenti ambiti d'intervento:

- i. a) salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;
- j. b) diritto alla casa;
- k. c) formazione professionale e istruzione;
- l. d) politiche del lavoro, promozione dell'imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese;
- m. e) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali;
- n. f) formazione e organizzazione del personale regionale;
- o. g) comunicazione;
- p. h) trasporti e mobilità.

Art. 4.

(Prevenzione e contrasto delle discriminazioni)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per prevenire e contrastare le situazioni di discriminazione di cui all'articolo 2, al fine di eliminarne l'origine e le cause potenziali ed effettive, secondo le modalità descritte all'articolo 1, comma 2.

2. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa la Regione si conforma ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori e persegue obiettivi annuali e pluriennali di promozione della parità di trattamento secondo criteri e metodi di misurazione e incentivazione del loro raggiungimento.

3. La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di cui all'articolo 3, con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e garantisce l'applicazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui

alla presente legge, negli atti che assume.

4. I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 2 nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Gli uffici regionali competenti verificano il rispetto di tale principio, anche su segnalazione delle associazioni che tutelano i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

5. Per verificare il rispetto dei principi e il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione svolge consultazioni periodiche con le associazioni e gli enti che operano nel campo della lotta alle discriminazioni.

6. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione e tutti gli enti del settore regionale allargato producono e pubblicano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul proprio sito ed ogni anno, una relazione dettagliata su quanto realizzato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 5.

(Accesso ai servizi pubblici e privati)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate né somministrate, mettendo in atto i comportamenti discriminatori diretti o indiretti di cui all'articolo 2.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione e secondo le disposizioni in materia di edilizia sociale, opera per prevenire e contrastare le discriminazioni nell'accesso alla casa basate sulle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 6.

(Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, la Regione:

a) integra il divieto di discriminazione e il principio della parità di trattamento sulla base delle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi;

b) promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle aziende sanitarie locali e dei medici di base sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge.

Art. 7.

(Istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro)

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale, la Regione:

a) opera perché ad ogni persona siano garantiti l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione e l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita;

b) stipula accordi con l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico, i genitori e gli studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale; d) aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.

2. La Regione promuove, anche in accordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione di percorsi di formazione e di riqualificazione professionale alle persone che risultano discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale. In ambito formativo, la Regione promuove, inoltre, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione della cultura dei diritti della persona e la valorizzazione delle differenze. La Regione promuove, altresì, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per studenti, genitori, docenti e personale Ausiliario Tecnico Amministrativo (ATA) sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica.

3. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, la Regione: a) opera perché ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano garantiti il diritto al lavoro e l'accesso ai percorsi di inserimento lavorativo e alla fruizione dei relativi servizi; b) promuove, in collaborazione con le parti sociali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e al management aziendale;

c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo delle politiche del lavoro e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale che opera presso i servizi per il lavoro attivi nel territorio regionale.

Art. 8.

(Formazione del personale regionale)

1. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l'adozione, da parte del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in

raccordo con gli organismi di parità regionali:

- a) adotta iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e al personale degli enti del settore regionale allargato della Regione Liguria, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge;
- b) inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;
- c) prevede all'interno del codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni riguardanti la garanzia dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Art. 9.

(Diffusione delle informazioni e comunicazione)

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali e in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, promuove, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, apposite campagne di comunicazione per promuovere il principio della parità di trattamento e il superamento di ogni forma di discriminazione e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili per la tutela dei propri diritti.
2. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell'ambito delle funzioni proprie di monitoraggio di cui all'articolo 12 della l. r. 1 agosto 2008 n.26 effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale affinché la stessa tenga conto dei principi e delle finalità della presente legge. A tal fine il Comitato regionale per le Comunicazioni effettuare periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva regionale e locale, per evidenziare eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio e alla Giunta regionale; il Comitato formula altresì proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori.
3. Il CORECOM, oltre a quanto previsto dal comma 2, nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

Art. 10

(Trasporti e mobilità)

1. 1. Nell'ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, la Regione garantisce il diritto alla mobilità di ogni persona e opera per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.
2. 2. La Regione garantisce l'accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.

Art. 11.
(Azioni positive)

- f. 1. La Regione, nell'ambito dei settori di intervento di cui all'articolo 3 e tenendo conto delle azioni già adottate in particolare per il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere di cui alla legge regionale 10 novembre 2009, n.52 e per le politiche di pari opportunità di cui alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 26, individua, promuove e realizza, insieme agli enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate nei confronti delle persone esposte al rischio di discriminazione.
- g. 2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto alla casa, promuove soluzioni per favorire il diritto all'abitazione delle persone che sono esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a) e opera per prevenire e contrastare la segregazione abitativa e l'emarginazione sociale.
- h. 3. La Regione, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nei settori della formazione professionale e delle politiche del lavoro, promuove e sostiene specifici percorsi di formazione, riqualificazione, accrescimento della cultura professionale e inserimento lavorativo delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).
- i. 4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese, promuove il perseguimento degli obiettivi e l'adozione delle pratiche relative ai diritti e alla non discriminazione indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende che operano nel territorio regionale, anche istituendo meccanismi di incentivazione e premialità per quelle socialmente responsabili.
- j. 5. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali, opera per favorire un'offerta di eventi culturali e di intrattenimento pluralistica e attenta alle condizioni personali e sociali descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 12
(Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria)

- d. 1. La Regione promuove l'istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale, da realizzare con la collaborazione dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle

discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), gli enti locali, l'associazionismo e le parti sociali secondo modalità definite in un apposito protocollo.

- e. 2. La Rete regionale contro le discriminazioni stabilisce forme di collaborazione e consultazione permanente con gli organismi di parità regionali e la Consigliera o il Consigliere di parità regionale, della città metropolitana e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sulla base della loro specifica competenza antidiscriminatoria e per la parità di trattamento nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
- f. 3. La rete è costituita dal Centro regionale contro le discriminazioni, dai Nodi territoriali e dalle Antenne.

Articolo 13

(Piano triennale contro le discriminazioni)

- d. 1. La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 indicando gli obiettivi da realizzare nel triennio nonché le risorse dedicate.
- e. 2. Alla redazione, realizzazione e verifica del Piano di cui al comma 1, collaborano, coordinati dal Centro regionale contro le discriminazioni gli organismi di parità regionali, nonché il gruppo dei referenti dei Nodi di cui all'articolo 1
- f. 3. Lo schema di Piano è altresì sottoposto all'attenzione:
 - a) delle organizzazioni di settore con sede in Liguria, identificate, a partire da quelle iscritte agli elenchi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;
 - b) delle organizzazioni di settore che rispondono ad uno specifico avviso pubblico, adottato dalla struttura regionale competente, per la ricerca di soggetti interessati all'applicazione della presente legge e dal suo Piano triennale;
 - c) delle organizzazioni e delle singole persone che vogliono partecipare ad una consultazione pubblica on line su tale documento e/o su altri che il Centro regionale e la struttura regionale competente ritengono di dover porre in consultazione pubblica.

Art. 14.

(Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria)

- 1. È istituito il Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria, con compiti di coordinamento della Rete regionale di cui all'articolo 12, comma 1, di supervisione dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 13 e di monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale.

2. Il Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria è istituito presso la struttura regionale competente in materia di coesione sociale e svolge i seguenti compiti:
a) coordinamento, programmazione e gestione delle attività di comunicazione, informazione, formazione ed aggiornamento della Rete regionale di cui all'articolo 12 e delle attività dei Nodi di cui all'articolo 15 e dei Punti di cui all'articolo 16;
b) supervisione dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 13
c) monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale;
d) gestione dei rapporti con UNAR, enti, istituzioni ed organizzazioni

CONSIGLIO REGIONALE Atti consiliari Regione Liguria

X LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Sergio Rossetti

Giovanni Lunardon

Mauro Righello

Giovanni Barbagallo

Luca Garibaldi

Proposta di legge recante: "Norme regionali per prevenire e contrastare comportamenti discriminatori e attuare il principio della parità di trattamento"

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il 27 dicembre 2019 - Prot. 10/2019/204/pc

RELAZIONE

Ogni giorno in tutti i paesi dell'Unione Europea a qualcuno viene impedito di avere parte attiva nel mondo del lavoro e nella società in generale a causa di pregiudizi e discriminazioni. Per questo è stata introdotta una legislazione europea in grado di dare uguali diritti a tutti e di contribuire ad abbattere gli ostacoli che queste persone devono affrontare.

La legislazione europea rende illegale la discriminazione sul luogo di lavoro o nella formazione fondata sulla religione, disabilità, età e orientamento sessuale. Proibisce, inoltre, la discriminazione fondata sulla razza o origine etnica sul luogo di lavoro e nella formazione e in altre aree del quotidiano come l'educazione, il diritto alla casa e all'assistenza sanitaria.

Con la Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 72/157, adottata il 19 dicembre 2017, i paesi sono chiamati ad adottare misure esaurienti per combattere il razzismo, le discriminazioni razziali, la xenofobia e l'intolleranza. Sono chiamati a intraprendere azioni per promuovere la tolleranza, l'inclusione, l'unità e il rispetto della diversità. La Regione Liguria aveva istituito con delibera di Giunta n. 1689 del 2009 il Centro Regionale Territoriale di Prevenzione e Contrasto delle Discriminazioni, in attuazione del Protocollo d'Intesa in materia di iniziative contro le discriminazioni razziali, sottoscritto il 17 dicembre 2009 tra Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e Regione Liguria.

In attuazione di tale Protocollo, la Regione Liguria aveva avviato una serie di attività, valorizzando e implementando le attività del progetto della rete *Noi non discriminiamo!* promossa da ARCI LIGURIA, ACLI ed ANOLF, che costituiva la sperimentazione dal punto di vista operativo della rete territoriale antidiscriminazione.

Il funzionamento del Centro era supportato da una rete territoriale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, composta da enti e associazioni del Terzo settore, articolata in nodi, antenne e punti informativi individuati dalla Regione Liguria a seguito di un Avviso manifestazione di interesse, a cui hanno partecipato diversi soggetti dell'associazionismo ligure. Il nucleo centrale di coordinamento regionale era situato presso la Regione Liguria, Assessorato Politiche attive del Lavoro e dell'Occupazione, Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione, Trasporti – Settore Politiche del lavoro e delle Migrazioni.

Il Centro regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni aveva l'obiettivo di promuovere azioni di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazioni e di monitoraggio dei fenomeni di discriminazione basati sul genere, l'orientamento sessuale, la nazionalità, condizioni di disabilità, età, religione e convinzioni personali.

Il presente disegno di legge riprende le esperienze significative e delinea un nuovo sistema

che, nell'ambito delle competenze della regione Liguria adotta azioni positive per garantire il divieto di discriminazione e assicurare l'uguaglianza sostanziale fra i propri cittadini.

Relazione articolata

L'articolo 1 definisce l'obiettivo della legge, adottare azioni positive per garantire il divieto di discriminazione assicurando l'uguaglianza fra i propri cittadini come sancito dalla Carta dei fondamentali dell'Unione Europea e dalla nostra Costituzione in raccordo con le Istituzioni ad ogni livello.

L'articolo 2 definisce le varie tipologie di discriminazione.

L'articolo 3 prevede l'ambito di intervento garantendo l'accesso ai servizi e attuando azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate a forme di discriminazione diretta e indiretta.

L'articolo 4 disciplina, sempre nell'ambito delle proprie competenze, azioni per prevenire, contrastare e sanzionare, qualora fosse necessario, le situazioni di discriminazione come descritte dall'articolo 2. I soggetti pubblici o privati che stipulano qualsiasi accordo anche non oneroso con Regione saranno sottoposti a verifiche da parte degli Uffici Regionali competenti per il perseguimento delle finalità della legge.

L'articolo 5 e 6 sanciscono parità di accesso ad ogni persona ai servizi pubblici e privati in ogni ambito di competenza regionale come il diritto all'abitazione, le prestazioni sanitarie, il trasporto.

L'articolo 7 decreta che Regione Liguria operi affinché l'istruzione, la formazione professionale e le politiche del lavoro vengano garantiti durante tutto l'arco della vita, stipulando accordi con l'Ufficio Regionale della Liguria.

L'articolo 8 garantisce la formazione del personale regionale attraverso iniziative di informazione introducendo anche nel codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni.

L'articolo 9 prevede che Regione d'intesa con gli Enti Locali e in collaborazione con soggetti pubblici e privati promuove strumenti informativi al fine di fornire le informazioni utili per la tutela dei propri diritti. Il Comitato Regionale delle Comunicazioni (CORECOM) effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva regionale al fine di evidenziare eventuali caratteri discriminatori, facendosi parte attiva a segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione.

L'articolo 10 garantisce il diritto alla mobilità di ogni persona in egual misura nel raggiungimento delle aree del territorio regionale, Regione garantisce rimuovendo gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.

L'articolo 11 specifica le azioni positive che Regione attuerà al fine di ridurre le

discriminazioni in ogni contesto.

L'articolo 12 promuove l'istituzione di una Rete Regionale in collaborazione con gli organismi di parità regionali e la Consigliera o Consigliere di parità, della città metropolitana e degli Enti territoriali ed è costituita dal Centro Regionale contro le discriminazioni, dai Nodi territoriali e dalle Antenne.

L'articolo 13 cita il Piano triennale contro le discriminazioni che la Giunta approva indicando gli obiettivi da realizzare nel triennio oltre le risorse da destinare. Vengono elencati i soggetti a cui sarà sottoposto lo Schema del Piano.

L'articolo 14 istituisce Il Centro Regionale contro le discriminazioni e ne sancisce i compiti.

L'articolo 15 e **l'articolo 16** sancisce i compiti e i rapporti con la Rete Regionale rafforzandone l'azione di competenza e definendone i ruoli all'interno della Rete.

L'articolo 17 dichiara la collaborazione tra Regione, anche tramite il Centro regionale, e le istituzioni di parità contro le discriminazioni di livello regionale, nazionale ed europeo.

L'articolo 18 estende le competenze dell'Ufficio del Difensore Civico che autonomamente rileverà le segnalazioni ricevute e riporterà annualmente i risultati in una apposita sezione della Relazione Annuale.

Nell'articolo 19 asserisce nella clausola valutativa che La Giunta periodicamente renderà conto al Consiglio Regionale le modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti, decorsi i tre anni dall'entrata in vigore della legge e presenterà alla Commissione competente una dettagliata relazione.

L'articolo 20 specifica le norme transitorie e finali. In sede di prima applicazione La Giunta regionale approva il Piano Triennale con le modalità previste nel regolamento attuativo. In attuazione dei principi definiti dalla legge entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione alle disposizioni, agli atti di indirizzo, programmazione e contrasto.

Proposta di legge

“Norme regionali per prevenire e contrastare comportamenti discriminatori e attuare il principio della parità di trattamento”

Articolo 1 (Principi e finalità)

7. 1. La Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi sanciti dallo Statuto regionale, adotta azioni positive per garantire il divieto di discriminazione e assicurare l'uguaglianza sostanziale fra i propri cittadini.
8. 2. La Regione Liguria attua le finalità di cui alla presente legge in raccordo con le istituzioni impegnate per l'affermazione dei principi di parità e antidiscriminazione locali, regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo forme di collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.
9. 3. La Regione attuando la presente legge, valuta anche gli effetti e l'impatto della compresenza e interazione di motivi diversi di discriminazione, con particolare riferimento alla trasversalità della discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- m. a) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale;
- n. b) discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente e salve le azioni previste agli articoli 3 e 11, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su una o più delle condizioni descritte alla lettera a) e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
- o. c) discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una situazione analoga;
- p. d) discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che

possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera a);

- q. e) molestia: ogni comportamento indesiderato, posto in essere per uno o più dei motivi di cui alla lettera a), avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
- r. f) ordine di discriminazione: l'ordine di discriminare una persona in ragione di una o più delle condizioni descritte alla lettera a).

Articolo 3

(Ambito di intervento)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni ed azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.

2. La Regione agisce prioritariamente, ai sensi del comma 1, nei seguenti ambiti d'intervento:

- q. a) salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;
- r. b) diritto alla casa;
- s. c) formazione professionale e istruzione;
- t. d) politiche del lavoro, promozione dell'imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese;
- u. e) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali;
- v. f) formazione e organizzazione del personale regionale;
- w. g) comunicazione;
- x. h) trasporti e mobilità.

Art. 4.

(Prevenzione e contrasto delle discriminazioni)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per prevenire e contrastare le situazioni di discriminazione di cui all'articolo 2, al fine di eliminarne l'origine e le cause potenziali ed effettive, secondo le modalità descritte all'articolo 1, comma 2.

2. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa la Regione si conforma ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori e persegue obiettivi annuali e pluriennali di promozione della parità di trattamento secondo criteri e metodi di misurazione e incentivazione del loro raggiungimento.

3. La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di cui all'articolo 3, con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e garantisce l'applicazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui

alla presente legge, negli atti che assume.

4. I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 2 nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Gli uffici regionali competenti verificano il rispetto di tale principio, anche su segnalazione delle associazioni che tutelano i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

5. Per verificare il rispetto dei principi e il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione svolge consultazioni periodiche con le associazioni e gli enti che operano nel campo della lotta alle discriminazioni.

6. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione e tutti gli enti del settore regionale allargato producono e pubblicano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul proprio sito ed ogni anno, una relazione dettagliata su quanto realizzato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 5.

(Accesso ai servizi pubblici e privati)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate né somministrate, mettendo in atto i comportamenti discriminatori diretti o indiretti di cui all'articolo 2.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione e secondo le disposizioni in materia di edilizia sociale, opera per prevenire e contrastare le discriminazioni nell'accesso alla casa basate sulle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 6.

(Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, la Regione:

a) integra il divieto di discriminazione e il principio della parità di trattamento sulla base delle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi;

b) promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle aziende sanitarie locali e dei medici di base sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge.

Art. 7.

(Istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro)

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale, la Regione:

a) opera perché ad ogni persona siano garantiti l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione e l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita;

b) stipula accordi con l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico, i genitori e gli studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale; d) aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.

2. La Regione promuove, anche in accordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione di percorsi di formazione e di riqualificazione professionale alle persone che risultano discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale. In ambito formativo, la Regione promuove, inoltre, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione della cultura dei diritti della persona e la valorizzazione delle differenze. La Regione promuove, altresì, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per studenti, genitori, docenti e personale Ausiliario Tecnico Amministrativo (ATA) sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica.

3. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, la Regione: a) opera perché ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano garantiti il diritto al lavoro e l'accesso ai percorsi di inserimento lavorativo e alla fruizione dei relativi servizi; b) promuove, in collaborazione con le parti sociali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e al management aziendale;

c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo delle politiche del lavoro e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale che opera presso i servizi per il lavoro attivi nel territorio regionale.

Art. 8.

(Formazione del personale regionale)

1. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l'adozione, da parte del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in

raccordo con gli organismi di parità regionali:

- a) adotta iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e al personale degli enti del settore regionale allargato della Regione Liguria, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge;
- b) inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;
- c) prevede all'interno del codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni riguardanti la garanzia dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Art. 9.

(Diffusione delle informazioni e comunicazione)

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali e in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, promuove, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, apposite campagne di comunicazione per promuovere il principio della parità di trattamento e il superamento di ogni forma di discriminazione e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili per la tutela dei propri diritti.
2. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell'ambito delle funzioni proprie di monitoraggio di cui all'articolo 12 della l. r. 1 agosto 2008 n.26 effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale affinché la stessa tenga conto dei principi e delle finalità della presente legge. A tal fine il Comitato regionale per le Comunicazioni effettuare periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva regionale e locale, per evidenziare eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio e alla Giunta regionale; il Comitato formula altresì proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori.
3. Il CORECOM, oltre a quanto previsto dal comma 2, nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

Art. 10

(Trasporti e mobilità)

1. 1. Nell'ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, la Regione garantisce il diritto alla mobilità di ogni persona e opera per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.
2. 2. La Regione garantisce l'accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.

Art. 11.
(Azioni positive)

- k. 1. La Regione, nell'ambito dei settori di intervento di cui all'articolo 3 e tenendo conto delle azioni già adottate in particolare per il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere di cui alla legge regionale 10 novembre 2009, n.52 e per le politiche di pari opportunità di cui alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 26, individua, promuove e realizza, insieme agli enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate nei confronti delle persone esposte al rischio di discriminazione.
- l. 2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto alla casa, promuove soluzioni per favorire il diritto all'abitazione delle persone che sono esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a) e opera per prevenire e contrastare la segregazione abitativa e l'emarginazione sociale.
- m. 3. La Regione, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nei settori della formazione professionale e delle politiche del lavoro, promuove e sostiene specifici percorsi di formazione, riqualificazione, accrescimento della cultura professionale e inserimento lavorativo delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).
- n. 4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese, promuove il perseguimento degli obiettivi e l'adozione delle pratiche relative ai diritti e alla non discriminazione indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende che operano nel territorio regionale, anche istituendo meccanismi di incentivazione e premialità per quelle socialmente responsabili.
- o. 5. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali, opera per favorire un'offerta di eventi culturali e di intrattenimento pluralistica e attenta alle condizioni personali e sociali descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 12
(Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria)

- g. 1. La Regione promuove l'istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale, da realizzare con la collaborazione dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle

discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), gli enti locali, l'associazionismo e le parti sociali secondo modalità definite in un apposito protocollo.

- h. 2. La Rete regionale contro le discriminazioni stabilisce forme di collaborazione e consultazione permanente con gli organismi di parità regionali e la Consigliera o il Consigliere di parità regionale, della città metropolitana e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sulla base della loro specifica competenza antidiscriminatoria e per la parità di trattamento nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
- i. 3. La rete è costituita dal Centro regionale contro le discriminazioni, dai Nodi territoriali e dalle Antenne.

Articolo 13

(Piano triennale contro le discriminazioni)

- g. 1. La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 indicando gli obiettivi da realizzare nel triennio nonché le risorse dedicate.
- h. 2. Alla redazione, realizzazione e verifica del Piano di cui al comma 1, collaborano, coordinati dal Centro regionale contro le discriminazioni gli organismi di parità regionali, nonché il gruppo dei referenti dei Nodi di cui all'articolo 1
- i. 3. Lo schema di Piano è altresì sottoposto all'attenzione:
 - a) delle organizzazioni di settore con sede in Liguria, identificate, a partire da quelle iscritte agli elenchi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;
 - b) delle organizzazioni di settore che rispondono ad uno specifico avviso pubblico, adottato dalla struttura regionale competente, per la ricerca di soggetti interessati all'applicazione della presente legge e dal suo Piano triennale;
 - c) delle organizzazioni e delle singole persone che vogliono partecipare ad una consultazione pubblica on line su tale documento e/o su altri che il Centro regionale e la struttura regionale competente ritengono di dover porre in consultazione pubblica.

Art. 14.

(Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria)

- 1. È istituito il Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria, con compiti di coordinamento della Rete regionale di cui all'articolo 12, comma 1, di supervisione dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 13 e di monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale.

2. Il Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria è istituito presso la struttura regionale competente in materia di coesione sociale e svolge i seguenti compiti:

- a) coordinamento, programmazione e gestione delle attività di comunicazione, informazione, formazione ed aggiornamento della Rete regionale di cui all'articolo 12 e delle attività dei Nodi di cui all'articolo 15 e dei Punti di cui all'articolo 16;
- b) supervisione dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 13
- c) monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale;
- d) gestione dei rapporti con UNAR, enti, istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro attive sulla materia a livello regionale, nazionale ed internazionale.

3. Al Centro sono assegnate tutte le funzioni utili per la promozione della presente legge ed i principi in essa sanciti, da attuare sulla base di specifiche collaborazioni con le strutture regionali competenti per materia.

4. La Giunta regionale, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:

- a) i criteri per l'istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria e le eventuali collaborazioni;
- b) le modalità per l'approvazione del Piano di cui all'articolo 13;
- c) la composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e le collaborazioni del Centro di cui al comma 1, nonché le modalità di raccordo tra il Centro e la Consigliera di parità regionale, il Difensore civico della Regione, nonché, previo accordo, con l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) e con l'UNAR e tutti gli altri organismi nazionali e internazionali ritenuti utili per lo svolgimento delle iniziative affidate o realizzate dal Centro stesso;
- d) la collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di accordi, nell'attuazione dei principi e nella realizzazione delle attività previste dalla presente legge e nell'istituzione e) coordinamento della Rete regionale di cui all'articolo 12.

4. Le modalità di raccordo tra il Centro e gli organismi esterni alla Regione sono regolati attraverso specifici atti di intesa e collaborazione, sottoscritti di norma, per quanto riguarda la Regione, dalla struttura regionale competente, che definiscono:

- a) l'oggetto dell'accordo;
- b) i compiti affidati a ciascuno dei contraenti;
- c) le modalità di rinnovo e di finanziamento delle iniziative generate dagli accordi stessi.

Articolo 15 (Nodi territoriali)

1. I Nodi, parte della rete regionale contro le discriminazioni hanno competenza territoriale, di norma corrispondente con i territori provinciali e metropolitano.

2. I Nodi sono parte integrante della Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria, sono coordinati dal Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria e svolgono le seguenti

attività:

- a) accoglienza, orientamento, presa in carico delle persone segnalanti e gestione dei casi di discriminazione;
 - b) costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni;
 - c) monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni a livello territoriale.
 - d) informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel territorio di competenza, con la supervisione del Centro.
3. Per l'istituzione dei Nodi la struttura regionale competente individua gli enti pubblici adeguati a svolgere le funzioni di cui al comma 2, con i quali stipula apposite intese che definiscono le caratteristiche strutturali del Nodo e del personale addetto e le modalità di collaborazione. Tali intese non sono onerose.
4. Per il funzionamento dei Nodi, la Regione può avvalersi anche del personale e delle strutture regionali dislocati sul territorio.

Articolo 16 (Antenne)

1. Le Antenne, parte della Rete regionale contro le discriminazioni, sono attivate dai Nodi nell'ambito dei propri territori, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo, di concerto con il Centro.
2. Le Antenne possono essere costituite da enti, istituzioni, organizzazioni senza scopo di lucro e dipendono dal Nodo attivo sullo stesso territorio, fatte salve le competenze di coordinamento della rete attribuite al Centro.
3. I requisiti necessari per l'individuazione delle Antenne sono definiti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, di concerto con i Nodi.
4. Le Antenne possono svolgere le seguenti attività:
 - a) diffusione di informazioni sul funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni e sui contenuti della presente legge con riferimento al territorio di propria competenza o per uno specifico target di popolazione;
 - b) accoglienza, ascolto e riconoscimento di situazioni discriminatorie nell'ambito della propria attività ordinaria di contatto con persone a rischio di discriminazione; orientamento delle stesse al Nodo territoriale di riferimento ed eventuale collaborazione col Nodo per l'individuazione di soluzioni;
 - c) presa in carico con la supervisione e il coordinamento del nodo di appartenenza
5. Ogni Antenna redige una relazione annuale sull'attività svolta e partecipa alla progettazione delle attività della Rete regionale contro le discriminazioni e dei Nodi territoriali.

Articolo 17 (Collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie)

- c. 1. Per l'applicazione della presente legge la Regione, anche tramite il Centro regionale contro le discriminazioni, può coinvolgere gli organismi e le istituzioni di parità contro le discriminazioni, di livello regionale, nazionale ed europeo.

- d. 2. Di norma il rapporto è regolato attraverso uno specifico accordo sottoscritto per la Regione dal responsabile della struttura regionale competente o suo delegato.

Articolo 18

(Estensione delle competenze dell'ufficio del Difensore Civico della Regione)

1. Il Difensore civico della Regione, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 72 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore civico), interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone, delle organizzazioni iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), ovvero del Centro e della Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria.

2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico: a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge; b) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie; c) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria i comportamenti e le normative discriminatorie che individua; d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni, anche orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio. 3. La relazione annuale di cui all'articolo 8 della l.r. 17/1986 contiene una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo. 4. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, opera in raccordo con il Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria e con analoghe istituzioni di garanzia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

Articolo 19

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale. 2. A tal fine la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima dell'adozione del Piano triennale di cui all'articolo 12 presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) una descrizione del processo di creazione, implementazione e funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria, nonché delle iniziative, delle attività realizzate e dei costi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 12; b) un quadro sintetico dei casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria, scorporati per provincia e causa di discriminazione; c) le attività settoriali e le azioni positive realizzate per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, le iniziative formative e di comunicazione realizzate in materia di prevenzione contrasto delle discriminazioni; e) il contributo dato dal CORECOM e dal Difensore civico della Regione al

raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1; g) una descrizione dello stato di attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3 e della presente legge, nonché delle eventuali criticità. 3. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche in termini di contributo alla prevenzione, al contrasto, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni: a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità dell'articolo 1; b) l'evoluzione del fenomeno della discriminazione e della parità di trattamento sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla legge; c) una sintesi delle opinioni delle associazioni e degli enti che operano nel campo della lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento anche derivanti dalle consultazioni periodiche e permanenti svolte ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 12, comma 1. 4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi Piani triennali regionali di cui all'articolo 12, comma 3. 5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 19.

Articolo 20 (Norme transitorie e finali)

- b. 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano triennale di cui all'articolo 13 con le modalità previste nel regolamento attuativo di cui all'articolo 14, comma 2, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con i medesimi principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

zioni senza scopo di lucro
attive sulla materia a livello regionale, nazionale ed internazionale.

3. Al Centro sono assegnate tutte le funzioni utili per la promozione della presente legge ed i principi in essa sanciti, da attuare sulla base di specifiche collaborazioni con le strutture regionali competenti per materia.

4. La Giunta regionale, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:

- a) i criteri per l'istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria e le eventuali collaborazioni;

b) le modalità per l'approvazione del Piano di cui all'articolo 13;

c) la composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e le collaborazioni del Centro di cui al comma 1, nonché le modalità di raccordo tra il Centro e la Consigliera di parità regionale, il Difensore civico della Regione, nonché, previo accordo, con l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) e con l'UNAR e tutti gli altri organismi nazionali e internazionali ritenuti utili per lo svolgimento delle iniziative affidate o realizzate dal Centro stesso; d) la collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di accordi, nell'attuazione dei principi e nella realizzazione delle attività previste dalla presente legge e nell'istituzione e) coordinamento della Rete regionale di cui all'articolo 12.

4. Le modalità di raccordo tra il Centro e gli organismi esterni alla Regione sono regolati attraverso specifici atti di intesa e collaborazione, sottoscritti di norma, per quanto riguarda la Regione, dalla struttura regionale competente, che definiscono:

a) l'oggetto dell'accordo;

b) i compiti affidati a ciascuno dei contraenti;

c) le modalità di rinnovo e di finanziamento delle iniziative generate dagli accordi stessi.

Articolo 15 (Nodi territoriali)

1. I Nodi, parte della rete regionale contro le discriminazioni hanno competenza territoriale, di norma corrispondente con i territori provinciali e metropolitano.

2. I Nodi sono parte integrante della Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria, sono coordinati dal Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria e svolgono le seguenti attività:

a) accoglienza, orientamento, presa in carico delle persone segnalanti e gestione dei casi di discriminazione;

b) costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni;

c) monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni a livello territoriale.

d) informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel territorio di competenza, con la supervisione del Centro.

3. Per l'istituzione dei Nodi la struttura regionale competente individua gli enti pubblici adeguati a svolgere le funzioni di cui al comma 2, con i quali stipula apposite intese che definiscono le caratteristiche strutturali del Nodo e del personale addetto e le modalità di collaborazione. Tali intese non sono onerose.

4. Per il funzionamento dei Nodi, la Regione può avvalersi anche del personale e delle strutture regionali dislocati sul territorio.

Articolo 16 (Antenne)

1. Le Antenne, parte della Rete regionale contro le discriminazioni, sono attivate dai Nodi nell'ambito dei propri territori, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo, di concerto

con il Centro.

2. Le Antenne possono essere costituite da enti, istituzioni, organizzazioni senza scopo di lucro e dipendono dal Nodo attivo sullo stesso territorio, fatte salve le competenze di coordinamento della rete attribuite al Centro.

3. I requisiti necessari per l'individuazione delle Antenne sono definiti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, di concerto con i Nodi.

4. Le Antenne possono svolgere le seguenti attività:

a) diffusione di informazioni sul funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni e sui contenuti della presente legge con riferimento al territorio di propria competenza o per uno specifico target di popolazione;

b) accoglienza, ascolto e riconoscimento di situazioni discriminatorie nell'ambito della propria attività ordinaria di contatto con persone a rischio di discriminazione; orientamento delle stesse al Nodo territoriale di riferimento ed eventuale collaborazione col Nodo per l'individuazione di soluzioni;

c) presa in carico con la supervisione e il coordinamento del nodo di appartenenza

5. Ogni Antenna redige una relazione annuale sull'attività svolta e partecipa alla progettazione delle attività della Rete regionale contro le discriminazioni e dei Nodi territoriali.

Articolo 17

(Collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie)

- e. 1. Per l'applicazione della presente legge la Regione, anche tramite il Centro regionale contro le discriminazioni, può coinvolgere gli organismi e le istituzioni di parità contro le discriminazioni, di livello regionale, nazionale ed europeo.
- f. 2. Di norma il rapporto è regolato attraverso uno specifico accordo sottoscritto per la Regione dal responsabile della struttura regionale competente o suo delegato.

Articolo 18

(Estensione delle competenze dell'ufficio del Difensore Civico della Regione)

1. Il Difensore civico della Regione, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 72 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore civico), interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone, delle organizzazioni iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), ovvero del Centro e della Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria.

2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico: a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge; b) rileva, autonomamente o sulla base delle

segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie; c) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria i comportamenti e le normative discriminatorie che individua; d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni, anche orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio. 3. La relazione annuale di cui all'articolo 8 della l.r. 17/1986 contiene una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo. 4. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, opera in raccordo con il Centro regionale contro le discriminazioni in Liguria e con analoghe istituzioni di garanzia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

Articolo 19 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale. 2. A tal fine la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima dell'adozione del Piano triennale di cui all'articolo 12 presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) una descrizione del processo di creazione, implementazione e funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria, nonché delle iniziative, delle attività realizzate e dei costi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 12; b) un quadro sintetico dei casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Liguria, scorporati per provincia e causa di discriminazione; c) le attività settoriali e le azioni positive realizzate per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, le iniziative formative e di comunicazione realizzate in materia di prevenzione contrasto delle discriminazioni; e) il contributo dato dal CORECOM e dal Difensore civico della Regione al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1; g) una descrizione dello stato di attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3 e della presente legge, nonché delle eventuali criticità. 3. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche in termini di contributo alla prevenzione, al contrasto, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni: a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità dell'articolo 1; b) l'evoluzione del fenomeno della discriminazione e della parità di trattamento sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla legge; c) una sintesi delle opinioni delle associazioni e degli enti che operano nel campo della lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento anche derivanti dalle consultazioni periodiche e permanenti svolte ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 12, comma 1. 4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi Piani triennali regionali di cui all'articolo 12, comma 3. 5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 19.

Articolo 20
(Norme transitorie e finali)

- c. 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano triennale di cui all'articolo 13 con le modalità previste nel regolamento attuativo di cui all'articolo 14, comma 2, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con i medesimi principi e adottano i provvedimenti conseguenti.